

N. 00644/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2013, proposto dal signor *****rappresentato e difeso dagli avvocati ***** , con domicilio eletto presso di loro a Genova in corso Buenos Aires 10/10;

contro

Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;

Per l'annullamento

del provvedimento 8.1.2013, n. 2012/100748 del prefetto di Imperia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefetto di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

rilevato che:

il cittadino bengalese ***** si ritiene leso dal provvedimento 8.1.2013, n. 2012/100748 del prefetto di Imperia, per il cui annullamento ha notificato l'atto 11.3.2013, depositato il 26.3.2013, con cui denuncia la violazione del d.lvo 109 del 2012, e chiede sospendersi l'esecuzione dell'atto impugnato;

l'amministrazione dell'interno si è costituita in giudizio con memoria;

può pronunciarsi sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota la presente determinazione;

il contendere è relativo al diniego opposto dall'amministrazione statale alla domanda presentata dal datore di lavoro dell'interessato, che chiese di poter ottenere l'emersione del cittadino bengalese dal lavoro sommerso;

la p.a. ha inteso l'inciso del d.lvo 109 del 2012 relativo all'obbligo di permanenza nel senso che, prima della regolarizzazione, allo straniero operante irregolarmente in Italia non è dato lasciare il territorio dello Stato;

tale interpretazione è stata corroborata anche dalla circolare ministeriale menzionata dall'atto impugnato;

tuttavia il collegio non può convenire con l'atto gravato, attese le circostanze di fatto documentate;

risulta infatti sul passaporto dello straniero un timbro di uscita dall'Italia in data 14.4.2012, ma la p.a. non ha tenuto conto della prova offerta circa la richiesta che l'interessato effettuò il 30.4.2012 alla poste italiane spa per ottenere una carta postepay;

si tratta di una documentazione proveniente da un ente che ha la potestà di rendere certa una data, e la p.a. non si è diffusa a tale riguardo;

può pertanto asserirsi che l'assenza dell'interessato dall'Italia non superò i quattordici giorni, per cui il presupposto stimato come mancante non sembra essere tale;

è pertanto fondata la dedotta censura di difetto d'istruttoria, sì che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del decreto prefettizio;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura lieve, data la natura dell'attività defensionale svolta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, condannando l'amministrazione statale al pagamento delle spese di causa sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)